



Introduzione all'audizione nell'ambito dell'esame, delle abbinare proposte di legge **C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone** recanti *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"*

Gentilissimi, buongiorno a tutte e a tutti voi qui intervenuti, mi presento sono Bosi Michela ed oltre che, co-fondatrice e membro del direttivo dell'Associazione Volunteers Vs Violence, composta da soli professionisti a vario titolo coinvolti nella gestione della prima Casa Rifugio LINK denominata "La Casa dei Buoni" che permette l'accoglienza di donne o donne e minori vittime di violenza con al seguito animali, nella vita di tutti i giorni sono un Agente di Polizia Locale con Laurea in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza e per tanti anni a livello professionale sono stata tra i vari incarichi e competenze, referente dell'Ufficio Tutela e Benessere Animali del mio Comando, all'interno del quale era operativo anche altro personale specializzato nel contrasto dei reati in danno a donne minorenni ed animali appunto, ognuno però gestito in modo a se stante, a compartimenti stagni.

Nonostante i risultati raggiunti l'attività operativa rimaneva circoscritta e limitata alle singole e distinte tipologie di violenze attenzionate, non superando di fatto mai la consueta modalità d'intervento, non arrivando a comprendere invece che la violenza doveva essere in realtà prevenuta affrontata e contrastata partendo da un semplice ma fondamentale assioma: che la violenza è violenza a prescindere dal nome con la quale la vogliamo etichettare; lentamente ha cominciato quindi ad emergere la presa di coscienza che alla base di ogni singola ipotesi di violenza indagata, lo studio dei fattori predittivi ad essa riconducibile poteva diventare una strategica chiave di lettura di un disagio ben più ampio che coinvolgeva al tempo stesso più soggetti.

E proprio in attuazione di questo obiettivo è stato elaborato il progetto "DO.MIN.A. dare voce alla violenza silente" ed istituito il primo Nucleo Antiviolenza dedicato al contrasto dei maltrattamenti agiti in danno a Donne Minorenni ed Animali, un progetto che pone al centro del suo interesse la "VIOLENZA", tematica sempre più di attualità in questo periodo storico. Violenza agita soprattutto nei confronti di soggetti deboli e vulnerabili. Per quel che concerne la scelta delle tre categorie ricomprese nel progetto, seppur apparentemente così diverse tra loro, DO.MIN.A ha compreso quanto in realtà esse siano intimamente legate, appunto LINKATE, da comuni denominatori, in primis quello della "NON COMUNICAZIONE".

Queste vittime, spesso nei confronti delle violenze che subiscono restano in silenzio, e non già come gli animali perché non possiedono facoltà di parola, ma il loro assurdo incondizionato amore o per paura o reticenza. Ancora l'attenzione è stata inoltre focalizzata verso questa trilogia di soggetti deboli in considerazione di un altro preciso comune denominatore, ossia che ognuno di questi esponenti trova la sua massima realizzazione del vivere quotidiano all'interno del "nucleo domestico", come ambiente di protezione e sicurezza, luogo della cura per eccellenza; ma dal momento che queste

violenze principalmente si consumano all'interno in quell'istituto così intimo e privato che è la Famiglia ancor oggi nel nostro ordinamento, indiscutibilmente considerata sacra e inviolabile, si comprende come sia difficile riuscire a contrastarle o anche semplicemente a farle emergere in quanto spesso invisibili e silenti.

Infatti durante il percorso lavorativo ho potuto più e più volte riscontrare quanto mancasse e manchi lo strumento normativo specifico che permetta di affrontare questa tipologia di interventi; la proposta di Legge a firma dell'Onorevole Dori rappresenta di fatto la svolta epocale in questo frangente, in quanto incentrata sì, sulla riforma della normativa in materia di abusi e maltrattamenti agli animali ma in correlazione con la violenza contro le persone.

Carissima Commissione Giustizia, ben vengano l'inasprimento delle pene i corsi di formazione e sensibilizzazione ma fondamentale DEVE essere che gli "addetti ai lavori" abbiano ben chiara la consapevolezza, che i crimini perpetrati in danno agli animali non rivestono un'importanza marginale e che pertanto non devono più continuare, come sovente accade, ad essere considerati reati di categoria secondaria, reati di serie "B", spesso adducendo che ci sono interventi o fatti sociali e/o criminosi più preminenti e che comunque si tratta solamente di un animale, che seppur riconosciuto essere senziente con attitudine alla vita, è a tutt'oggi purtroppo esente da una tutela giuridica diretta. Il contrasto ai maltrattamenti ed alle crudeltà inflitte agli animali, deve essere perseguito, oltre che atto dovuto di per sé, in quanto comportamento antiggiuridico, dal momento che entrambi i reati rubricati agli articoli 544-bis e seguenti e 727 del nostro Codice Penale, sono perseguibili d'ufficio a prescindere da una segnalazione o denuncia querela di terzi e che quindi l'assenza della prima fattispecie o la remissione della seconda ipotesi non giustificano il non luogo a procedere; ma il maltrattamento ed i delitti in danno agli animali devono essere perseguiti anche perché spesso parte integrante di altri crimini quali stalking e violenza domestica su donne e minorenni, in quanto specifici indicatori di pericolosità sociale e soprattutto reali e concreti reati sentinella che spesso celano abitudini criminali più ampie e profonde.

A dimostrazione di quanto sino ad ora esposto, la proposta di Legge n°468 dell'Onorevole Dori, già di per sé così formulata, ritengo rappresenti una vera avanguardia legislativa, che qualora possa essere corredata di una integrazione tramite l'inserimento di un altro articolo rubricato "Ulteriori modificazioni al Codice penale" che ricomprenda per quel che concerne l'art. 572 c.p. ove nel dispositivo al comma 1 vengano inserite dopo la frase...o per l'esercizio di una professione o di un'arte, le parole ...o "un animale della famiglia"; ed ancora di un comma 4 che reciti... "Se dal fatto deriva una lesione grave in danno all'animale si applica la reclusione...; se ne deriva una lesione gravissima la reclusione...; se ne deriva la morte dell'animale la reclusione da...; nonché all'art.612 bis al comma 2 dopo le parole...informatici o telematici, si aggiunga .. o tramite maltrattamento sevizie o minacce in danno agli animali della persona offesa. Sostengo e ribadisco che questa proposta normativa possa concretamente dare una risposta alla sensazione di inadeguatezza che permea gli incessanti gridi di allarme che quotidianamente viviamo rispetto alla lotta alla criminalità ed alla prevenzione delle condotte violente.

Così perfezionata questa proposta di Legge offrirà materialmente la possibilità di intervenire nei casi di maltrattamenti e/o uccisioni di animali in ambiti di violenza domestica o di atti persecutori seguendo quelle che sono le modalità del procedimento penale già previste per i reati del Codice Rosso. Voglio esemplificare l'importanza di questo auspicabile traguardo, ricordando che una notizia di reato riconducibile a maltrattamento e/o uccisione animali, qualora non ricomprenda l'istituto del sequestro/confisca per la quale vi è l'obbligo di comunicazione entro le 48 ore ai fini della convalida

o meno, può essere inviata alla Procura SENZA RITARDO, altrimenti in tempi ragionevoli per la postuma, qualora ritenuta necessaria, attività d'indagine.

Ma qualora il fatto/reato riguardi, crudeltà, maltrattamenti o minacce nei confronti dell'animale in ambito di violenze domestiche o atti persecutori di una persona offesa, già lei stessa vittima di violenze o stalking, la quale non ha ancora denunciato o non vuole denunciare per paura di ritorsione o per altre reticenze il suo maltrattante, qualora lo notizia di reato venga inoltrata all'Autorità procedente appunto senza ritardo, ciò non potrà scongiurare che il maltrattante riservi alla vittima lo stesso trattamento già inflitto o minacciato all'animale, con risvolti a volte anche tragici.

L'obbligo previsto, invece per i reati di cui sopra descritti, di dare comunicazione IMMEDIATA agli organi di competenza permetterebbe invece di intervenire in tempi strettissimi, relativamente al soggetto violento, il cui comportamento attenzionato anche attraverso un'indagine del profilo delittuoso che prenda in esame il vissuto del reo relazionandolo alla gravità del fatto commesso nonché al modus operandi, potrebbe essere inibito o comunque efficacemente contenuto, evitando che lo stesso metta in atto ulteriori successive altre condotte criminali. Questo ultimo aspetto trova una rispondenza ed un validissimo supporto per quanto previsto all'art.11 c.2 bis della Proposta di Legge a firma dell'Onorevole Brambilla nel quale viene previsto nella banca dati delle forze di Polizia l'istituzione di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa per categorie, tale da permettere la ricostruzione dell'attitudine criminosa dell'offender.

Concludo con la speranza che attraverso una valida e concreta normativa non si debba più continuare a pagare in numero di vittime potenziali, siano esse umani e/o animali.

Roma 5 febbraio 2024

In fede

Michela Bosi

Allegati quale parte integrante:

- Statuto Associazione Volunteers Vs Violence
- Documentazione "Casi LINK" di fatti di cronaca nazionali (alcuni dei quali scientificamente studiati e periziati da Link-Italia)